

ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017



L'anno 2019, il mese di gennaio, il giorno 2, in Orvieto (TR), presso la sede sociale sita in via dei Melograni, 3/4 sono presenti i seguenti signori:

1. ALFONSINI ALESSANDRO
nato a Viterbo il 10/09/1967
residente a Viterbo - cap 01100 in Strada Cimina, 12/E
codice fiscale LFNLSN67P10M0820
2. BONELLI JESSICA
nata a Castel del Piano (GR) il 19/09/1991
residente a Piancastagnaio (SI) - cap 53025 in via Buca di Rocco, 295/C
codice fiscale BNLJSC91P59C085L
3. COCCHIERI CECILIA
nata a Città di Castello (PG) il 02/01/1978
residente a Orvieto (TR) - cap 05018 in via dei Melograni, 3/4
codice fiscale CCCCCL78A42C745X
4. FORMICA SILVIA
nata a Perugia il 19/02/1986
residente a Corciano (PG) - cap 06073 in via Albanella 3/E
codice fiscale FRMSLV86B59G478B
5. GABRIELLI MASSIMILIANO
nato ad Acquapendente (VT) il 27/12/1972
residente a San Lorenzo Nuovo (VT) - cap 01020 in via Turchetti, 32
codice fiscale GBRMSM72T27A0400
6. LOMBARDO ROSARIA
nata a Orvieto (TR) il 10/07/1975
residente a Terni - cap 05100 in via Campania, 9
codice fiscale LMBRSR75L50G148T
7. MAIO MARIA CRISTINA
nata a Roma il 06/07/1971
residente a Roma - cap 00179 in via Giuseppe Mantellini 24
codice fiscale MAIMCR71L46H501C
8. SPINAZZOLA ANNA
nata a Roma il 23/10/1959
residente a Terni - cap 05100 in strada santa Filomena, 14
codice fiscale SPNNNA59R63H501N
9. TESTI GIULIA
nata ad Assisi (PG) il 15/05/1997
residente ad Assisi (PG) - cap 06081 in via spiaggia san Pietro 9
codice fiscale TSTGLI97E55A475S
10. TORRE ANDREA
nato a Taranto il 01/02/1982
residente a Orvieto (TR) - cap 05018 in via dei Melograni, 3/4
codice fiscale TRRNDR82B01L049E
11. VALLE ARMANDO
nato a Roma il 13/07/1975
residente a Viterbo - cap 01199 in via Fortunato del Tavano, 8
codice fiscale VLLRND75L13H501P

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Torre Andrea il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Gabrielli Massimiliano quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione di volontariato, Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **Clown Viviamo in Positivo Orvieto ODV**

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'organizzazione di volontariato, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. In conformità con il D. Lgs. 117/2017, l'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 2

L'ODV ha sede legale in: Orvieto (TR) - Cap 05018 - via dei Melograni, 3/4. La variazione della sede all'interno della stessa provincia non costituisce variazione allo statuto e potrà essere decisa con decisione dall'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 3

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, prevalentemente a favore di terzi:

- offrire presenza dei volontari clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case famiglia, nei luoghi di detenzione, nei paesi di guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- offrire presenza dei volontari-clown in paesi in via di sviluppo, in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di difficoltà fisica e morale;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari-clown;
- sensibilizzare e formare il territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio gioioso in qualunque area di disagio.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. (attività marginali commerciali).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sul-

l'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, e requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori:
Torre Andrea, con funzioni di Presidente
Cocchieri Cecilia, con funzioni di Vice Presidente
Testi Giulia, con funzioni di segretario
Lombardo Rosaria, con funzioni di tesoriere
Bonelli Jessica, membro del consiglio direttivo.

ART. 7

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2019.
È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 31 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.

Orvieto, 02 gennaio 2019.

Firme dei costituenti:


ALFONSINI ALESSANDRO



BONELLI JESSICA




COCCHIERI CECILIA



FORMICA SILVIA




GABRIELLI MASSIMILIANO




LOMBARDO ROSARIA



MAIO MARIA CRISTINA




SPINAZZOLA ANNA



TESTI GIULIA



TORRE ANDREA



VALLE ARMANDO



**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"Clown Viviamo in Positivo Orvieto - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1
(Costituzione, denominazione e sede)**

È costituita l'Associazione denominata "Clown Viviamo In Positivo Orvieto" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", di seguito denominata semplicemente Associazione.
L'Associazione utilizza quale acronimo "Clown VIP Orvieto - ODV"
L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.
L'Associazione avrà durata illimitata.
L'Associazione fissa la propria sede in via dei Melograni 3/4 - 05018 Orvieto (TR). La variazione della sede all'interno del medesimo Comune non dà luogo a variazione dello statuto e può essere decisa con decisione dell'assemblea ordinaria dei soci.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

**ART. 2
(Statuto)**

L'Associazione "Clown VIP Orvieto - ODV" è disciplinata dagli articoli 36 SS del Codice Civile, dal presente statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Oggetto e scopo)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono indicate nell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- offrire presenza dei volontari clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case famiglia, nei luoghi di detenzione, nei paesi di guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- offrire presenza dei volontari-clown in paesi in via di sviluppo, in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di difficoltà fisica e morale;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari-clown
- sensibilizzare e formare sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio gioioso in qualunque area di disagio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica, ricreativa, congressuale e del tempo libero;
- istituire sedi secondarie, succursali, uffici per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta di domande di adesione alle singole iniziative;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra indicate, comunque utili alla realizzazione degli scopi associativi, tra questi, a titolo meramente esemplificativo senza pregiudizio di qualsiasi altro tipo, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e/o di promozione sociale e che favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- stipulare contratti, di natura privata o pubblica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti;
- svolgere atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini;
- svolgere atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative aiutando in qualsiasi modo e in qualsiasi situazione chi è in difficoltà.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO II - SOCI ADERENTI

ART. 6

(Definizione di soci aderenti e ammissione)

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 8
(Status di socio aderente)

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio aderente)

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può esercitare il suo diritto di recesso in qualsiasi momento, comunicando forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 10
(Definizione degli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci aderenti;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Gli Organi di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea: definizione)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.
 È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.
 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di aprile.

ART. 12 (Modalità di convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea è convocata mezzo lettera, fax, e-mail, programma gestionale interno, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Nei l'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha:

- un voto;
- possibilità di farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione;
- possibilità di rappresentare sino ad un massimo di due associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Ogni verbale verrà custodito presso la sede dell'organizzazione, ovvero in formato digitale nel programma gestionale interno dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea ordinaria)

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- a) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci in proprio o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 15 (L'organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina di un suo sostituto.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo convocando l'Assemblea ordinaria.

Al termine del loro mandato, i componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili, fino al massimo di una volta consecutiva.



ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. La carica di Presidente ha la stessa durata di quella dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente può delegare il tesoriere ad effettuare tutte le operazioni bancarie e operare in conto corrente.

ART. 17 (Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 18
(Il Segretario del Consiglio Direttivo)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.

Coadiuvando il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 19
(L'Organo di controllo)

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno o qualora fossero superati i limiti economici e dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 3297, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20
(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;

- entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del D.Lgs. 117/17.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in ottemperanza alle finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

ART. 21 (Il bilancio)

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige il bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 (Avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 23 (Libri Sociali Obbligatori)

L'associazione tiene:

- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione, ovvero in formato digitale nel programma gestionale interno dell'associazione.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

Gli amministratori sono responsabili di eventuali danni economici nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta, e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile "Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

ART. 28 (Bilancio sociale)

Viene redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Di. Lgs. 117/2017.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

Esso sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 30
(Clausola compromissoria)**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Terni.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

**ART. 31
(Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.



ALFONSINI ALESSANDRO

BONELLI JESSICA

COCCHIERI CECILIA

FORMICA SILVIA

GABRIELLI MASSIMILIANO

LOMBARDO ROSARIA

MAIO MARIA CRISTINA

SPINAZZOLA ANNA

TESTI GIULIA

TORRE ANDREA

VALLE ARMANDO